

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

SCHEDARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA

Sommario: Normativa – art.23 l.r. n.37/85 - Costruzioni realizzate entro il limite di 150 mt. dalla battigia in area soggetta a vincolo di inedificabilità dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 78/1976 – Sanatoria edilizia - Esclusione

Estremi del provvedimento: C.G.A. ss.rr. n. 444/10 del 7/6/2010 su ricorso straordinario n. 904.03.8

Massima: In Sicilia, l'art. 23 della l.r. 10 agosto 1985 n. 37 esclude dalla sanatoria edilizia le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15 comma 1° della l.r. 12 giugno 1976 n. 78, per cui devono ritenersi insanabili tutte le costruzioni realizzate entro il limite dei 150 metri dalla battigia, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della l.r. 78/76 e le cui strutture portanti siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.

Poiché gli istituti di inedificabilità e del vincolo si escludono a vicenda, nel senso che laddove c'è una prescrizione di inedificabilità non opera la competenza dell'Autorità preposta all'amministrazione dei vincoli, il parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA. non è necessario per la realizzazione dei manufatti nella fascia costiera di 150 mt. che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della l.r. n. 78/76 e dell'art. 2 della l.r. n. 15/91, è soggetta a divieto di edificazione.

Pertanto a nulla serve acquisire il parere della Soprintendenza dei BB..CC.AA. , che non può derogare al predetto divieto.

Note: T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I 3/11/2004, n. 24254; T.A.R. Palermo, sez. I, 21/4/2006, n. 874/06; C.G.A. ss.rr. 7/6/2010, n. 444/10.

Redattore: D.ssa R.Pontillo

Visto: Avv. S.Abbate

